

I debiti... dell'amministrazione!

Beatrice Mezzina mette giustamente i puntini sulle "i" per quanto riguarda l'amministrazione dei debiti da parte dei docenti e i relativi "pagamenti" da parte degli studenti, dopo la recente riforma dell'esame di Stato, di cui alla Legge 1/07, con cui si prevede che siano ammessi alle prove gli alunni frequentanti che "siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato tutti i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici". La legge prevede anche che su questa materia sia un decreto ministeriale a dettare le modalità di attuazione. E la Mezzina rileva che "in attesa del decreto del Ministro che specificherà le modalità relative all'art. 1 a, conviene una riflessione immediata sulla questione dei debiti formativi che riguarda già da quest'anno le classi prime dei trienni, che seguiranno la nuova normativa".

Ma *ruit hora* e l'esame di giugno non è molto distante! Riusciranno i nostri eroi del Mpi a varare a tempo.. debito... *absit iniura verbis* l'atteso provvedimento?

Occorre inoltre ricordare che non c'è debito senza credito! O meglio, discorso analogo vale per i crediti scolastici. I punteggi massimi raggiungibili nel triennio, con la nuova legge, passano da 20 a 25 e devono essere distribuiti anno dopo anno a partire dal terzultimo anno di corso, cioè da quest'anno scolastico, per essere definitivamente conteggiati alla fine dell'anno scolastico 2008-09. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge di riforma recita infatti: "Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Attualmente i punteggi massimi raggiungibili sono di 6 punti per il terzultimo anno, 6 per il penultimo e 8 per l'ultimo, come si evince dalla Tabella A annessa al Regolamento sulla disciplina degli esami di Stato (dpr 323/98). E' una tabella che dovrebbe essere modificata ed anche con una certa urgenza. Una possibile ipotesi potrebbe essere la seguente.

IPOTESI per un aggiornamento della tabella A, di cui al Dpr 323/98, Regolamento applicativo della Legge 425/97

Criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi al credito scolastico con le modifiche indotte dall'innalzamento del punteggio massimo totale da 20 a 25 punti e relativa distribuzione negli ultimi tre anni.

NB: $M = \text{media dei voti riportati nell'anno scolastico di riferimento}$.

I debiti, una volta che lo studente è giunto nella classe quinta, debbono essere stati tutti "pagati".

Attuale Tabella A allegata al Dpr 323/98

	Classe terza		Classe quarta		Classe quinta
	senza debiti	con debiti	senza debiti	con debiti	
$M = 6$	2 - 3	2	2 - 3	2	4 - 5
$6 < M \leq 7$	3 - 4	3	3 - 4	3	5 - 6
$7 < M \leq 8$	4 - 5	4	4 - 5	4	6 - 7
$8 < M \leq 10$	5 - 6	5	5 - 6	5	7 - 8

Tabella A: nuova proposta

	Classe terza		Classe quarta		Classe quinta
	senza debiti	con debiti	senza debiti	con debiti	
$M = 6$	4 - 5	4	4 - 5	4	5 - 6
$6 < M \leq 7$	5 - 6	5	5 - 6	5	6 - 7
$7 < M \leq 8$	6 - 7	6	6 - 7	6	7 - 8
$8 < M \leq 10$	7 - 8	7	7 - 8	7	8 - 9

Occorrerà provvedere anche alla redistribuzione dei punteggi relativi al colloquio, il cui punteggio massimo passa da 35 a 30. Ma si tratta di una operazione demandata per legge alla competenza delle commissioni.

I punteggi delle prove scritte, 15 + 15 + 15, non subiscono modifiche.

Roma, 13 febbraio 2007

Maurizio Tiriticco